

## Decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 -

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.*

### Articolo 60 bis -

Art. 60-bis Misure a tutela della filiera della nautica da diporto

*In vigore dal 25 marzo 2012*

1. All'**articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono aggiunte le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione";

e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" e' sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di locazione e noleggio";

f) il comma 8 e' abrogato;

g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7".

